

## **Art. 1. - FONDAZIONE**

Viene istituita con sede in Roma (RM) la FONDAZIONE LELIO E LISLI BASSO-ONLUS

## **Art. 2 - FINALITA' DELLA FONDAZIONE**

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità di solidarietà sociale dirette, a livello nazionale e internazionale:

- a salvaguardare la memoria storica;
- ad approfondire i problemi che concernono lo sviluppo economico, sociale, politico, giuridico e culturale della società contemporanea nel contesto internazionale, con particolare riferimento alle dinamiche della democrazia e dei movimenti di massa;
- ad analizzare le ragioni da cui derivano situazioni di dipendenza e oppressione di gruppi e formazioni sociali o che limitino “il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione dei lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale” e a promuovere, specie d’intesa con associazioni di cittadinanza attiva, iniziative volte a rimuovere gli ostacoli a tale pieno sviluppo;
- a contribuire all’elaborazione di principi e a promuovere iniziative che regolino un ordine internazionale fondato sull’uguaglianza, sulla giustizia, sulla pace e sulla cooperazione allo sviluppo, capace di favorire la solidarietà e la liberazione dei popoli, l’accoglienza, il dialogo interculturale e la piena attuazione dei diritti di cittadinanza;
- a sostenere la tutela dei diritti umani, la dignità delle persone, l’uguaglianza di genere, le pari opportunità, contro ogni discriminazione.

Al fine di perseguire tali finalità, la Fondazione

- promuove e realizza studi e ricerche;
- Incrementa le attività e le dotazioni della propria biblioteca e del proprio archivio storico, assicurandone l’aggiornamento con l’adozione di tecnologie adeguate per agevolarne l’accesso da parte di tutti gli interessati;
- organizza corsi di formazione, convegni di studio e seminari su argomenti delle discipline storiche, politiche, giuridiche, economiche, sociali, tecniche e scientifiche;
- svolge ogni altra attività utile all’adempimento delle proprie finalità

La Fondazione favorisce il confronto e l’elaborazione comune con altre istituzioni che perseguano le stesse finalità e si adopera affinché i risultati del lavoro di approfondimento e di analisi siano promossi e discussi nella società e nelle istituzioni, a livello locale e internazionale.

## **Art. 3 - RAPPORTI CON IL TRIBUNALE PERMANENTE DEI POPOLI**

Il Tribunale Permanente dei Popoli (TPP) rappresenta una delle espressioni progettuali della Fondazione. Le sue attività si svolgono, secondo il suo Statuto, in piena autonomia istituzionale e funzionale rispetto alla Fondazione. Il Cda della Fondazione ratifica periodicamente, su indicazione dell’Ufficio di Presidenza del TPP, la nomina dei suoi giudici. Il TPP sottopone alla Fondazione, annualmente o su richiesta, un rapporto sul lavoro svolto e in corso.

#### **Art. 4 - PATRIMONIO E PROVENTI**

Il patrimonio della Fondazione è così costituito:

a) da un fondo di dotazione iniziale di lire 12.000.000 (dodicimilioni) in titoli e conferito in parti uguali dall'On. Avv. Lelio Basso, dalla Dott.ssa Elisa Carini Basso, dal Dott. Piero Basso, dalla Dott.ssa Anna Basso Micheli, dal Dott. Carlo Basso e dal Dott. Mario Marcelletti;

b) dai beni mobili ed immobili, che ulteriormente le pervenissero, con la specifica destinazione dell'incremento patrimoniale.

I proventi della Fondazione sono costituiti:

1) dai proventi derivanti da contratti di ricerca da essa conclusi o da progetti realizzati;

2) dai proventi derivanti dall'effettuazione di studi ad essa commessi e dal reddito dei suoi beni;

3) dai proventi della vendita delle pubblicazioni;

4) dai contributi e donazioni che le pervenissero in qualunque forma e per qualsiasi ragione.

Detti proventi saranno impiegati per il miglior raggiungimento delle finalità della Fondazione.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente.

#### **ART. 5 - ORGANI DELLA FONDAZIONE**

Sono organi della Fondazione:

1) il Consiglio dei garanti;

2) il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Vice Presidente;

3) il Comitato scientifico;

4) il Collegio dei revisori dei conti.

La carica di membro di un organo della Fondazione è gratuita.

Non è consentita la contemporanea appartenenza a più di un organo della Fondazione.

Le convocazioni degli organi della Fondazione avvengono con qualsiasi mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione.

#### **Art. 6 - CONSIGLIO DEI GARANTI – COMPOSIZIONE**

Il Consiglio dei garanti si compone di un numero di membri variabile da un minimo di venticinque ad un massimo di cinquanta.

Al momento della sua prima formazione i membri del Consiglio sono designati dall'Associazione ISSOCO (Istituto per lo Studio della società contemporanea). Alla sostituzione dei membri che per qualsiasi ragione cessino dall'ufficio e all'eventuale integrazione del loro numero, fino al raggiungimento del numero massimo di membri previsto, provvede mediante cooptazione il Consiglio medesimo.

La carica di garante ha durata indeterminata, tuttavia i membri che non abbiano partecipato alle adunanze del Consiglio per tre sedute consecutive decadono dalla carica, salvo che, su proposta motivata del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio dei garanti ne deliberi la conferma.

L'adunanza del Consiglio dei garanti è valida in prima convocazione purché siano presenti, anche a mezzo di delega, due terzi dei membri in carica; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Nessuno dei membri può disporre di più di due deleghe.

L'elezione dei membri cooptati, come pure dei consiglieri di amministrazione, avviene a scrutinio segreto o per acclamazione. Il Consiglio dei garanti è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

### **Art. 7 - CONSIGLIO DEI GARANTI – FUNZIONI**

Il Consiglio dei Garanti:

- a) elegge da otto a dieci membri del Consiglio di amministrazione;
- b) propone al Consiglio di Amministrazione le attività della Fondazione previste dall'Articolo 2 e ne valuta gli indirizzi culturali in coerenza con gli ideali che hanno alimentato il pensiero e l'opera del Fondatore.

### **Art. 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri non inferiore a tredici e non superiore a quindici.

Cinque sono designati a vita; essi sono per la prima volta i cinque appartenenti alla famiglia Basso, di cui all'Art. 3. Ciascuno di essi avrà facoltà di designare il proprio successore, che avrà pure durata vitalizia ed uguale diritto di nomina del successore, e così di seguito a perpetuità. In difetto di designazione, provvederà il più anziano fra i discendenti degli intestatari della fondazione. I Consiglieri vitalizi, qualora non ritenessero di potere per qualsiasi ragione assolvere alla propria funzione, possono designare altre persone a rivestire l'incarico, e alla scadenza di ciascun triennio riassumerla in proprio, fermo sempre restando il diritto di designazione del successore vitalizio.

Gli altri, in numero da otto a dieci sono eletti dal Consiglio dei garanti; durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Per la prima votazione è necessario il voto della maggioranza assoluta dei presenti; alla seconda sono eletti coloro che riportano la semplice maggioranza relativa. In caso di parità di voti si procede al ballottaggio e se la parità si ripete spetta agli altri consiglieri scegliere quello dei candidati che deve entrare a far parte del Consiglio.

Se l'Assemblea dei garanti ha eletto meno di dieci membri, il Consiglio di Amministrazione può integrarsi per cooptazione. I membri cooptati decadono insieme con gli altri.

### **Art. 9 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – FUNZIONI**

Il Consiglio di Amministrazione adotta le deliberazioni necessarie per l'amministrazione e per il funzionamento della Fondazione, con ogni potere di gestione ordinaria e straordinaria; nomina i componenti del Comitato scientifico; assume tutte le deliberazioni utili in merito all'indirizzo culturale e scientifico e alle attività della Fondazione, avvalendosi all'occorrenza dei gruppi di studio e di lavoro eventualmente costituiti.

In particolare delibera:

- a) sul bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- b) in ordine al regolamento dei rapporti con il personale della Fondazione;
- c) sui contratti da stipularsi ed in genere su qualsiasi attività negoziale quale a titolo esemplificativo: comprare, e locare beni mobili ed immobili, compiere qualsiasi operazione attiva e passiva presso Banche, Istituti di Credito, Istituti pubblici e privati, Deposito Pubblico, Cassa Depositi e Prestiti, Banca d'Italia, Uffici Postali ed altri, cedere crediti, contrarre obbligazioni anche cambiarie, prelevare allo scoperto, stipulare appalti e convenzioni con enti pubblici e privati, transigere e compromettere per arbitri;
- d) sulle liti attive e passive.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è richiesta la maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti un Presidente ed un Vice Presidente, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente - e in sua assenza o impedimento il Vice Presidente - cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, ha la firma e la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni al Presidente o ad uno o più altri suoi membri, determinandone poteri e limiti.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario Generale determinandone i poteri e delegando l'uso della firma della Fondazione e può nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

#### **Art. 10 - COMITATO SCIENTIFICO**

Il Comitato scientifico è composto da un numero variabile di membri scelti dal Consiglio di Amministrazione fra personalità della cultura di elevato e riconosciuto rilievo internazionale.

Alle riunioni del Comitato scientifico possono partecipare i membri del Consiglio di Amministrazione e possono essere invitati i responsabili dei settori e dei gruppi di lavoro della Fondazione.

Il Comitato verifica la natura scientifica del lavoro di studio, ricerca e analisi svolto dalla Fondazione e sottopone al Consiglio d'Amministrazione le sue raccomandazioni.

#### **Art. 11 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – COMPOSIZIONE**

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri, e cioè:

- 1) un magistrato designato dal presidente della Corte dei Conti;
- 2) un membro designato dal Presidente del CNR;
- 3) un membro designato dal Rettore dell'Università di Roma.

Essi resteranno in carica per tre anni e possono essere rieletti. La carica è gratuita.

#### **Art. 12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – FUNZIONI**

Il Collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali, esprime il suo avviso mediante apposita relazione sul bilancio

preventivo e su quello consuntivo, effettua verifiche di cassa. I revisori dei conti hanno facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 13 - MODIFICHE ALLO STATUTO**

Le modifiche del presente statuto sono deliberate dall'Assemblea comune del Consiglio dei garanti e del Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei due terzi dei presenti.

L'Assemblea comune è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione.

### **Art. 14 - NORME FINALI E TRANSITORIE**

Qualora la Fondazione venisse a trovarsi nell'impossibilità di perseguire i suoi scopi, il suo patrimonio passerà al Senato della Repubblica con specifica e tassativa destinazione alla sua biblioteca, alla cui direzione dovranno essere affidate la gestione e conservazione dei beni compresi in detto patrimonio, fermi i diritti ed obblighi stabiliti dall'atto costitutivo e il presente statuto e con l'obbligo di mantenere il nome Fondo Lelio e Lisli Basso. In caso di mancata accettazione da parte del Senato, la disposizione avrà valore per la Camera dei Deputati, e, in subordine, per l'Accademia dei Lincei.

Nel primo triennio di applicazione delle disposizioni dell'art.6, come modificato dalla deliberazione dell'Assemblea comune del 6 febbraio 2017, in relazione alle necessità di rimodellare gli organi della Fondazione, non si applica il limite massimo di 50 componenti del Consiglio dei garanti, che sarà successivamente raggiunto per effetto dell'applicazione delle disposizioni sulla incompatibilità e la decadenza.